



Allegato A al D.P.R. 18 luglio 2006

6. I danni risarcibili

Quanto ai **danni risarcibili**, occorre in primo luogo distinguere tra i danni cd. materiali e le lesioni.

Rientrano nel cd. danni materiali (o danni a cose), tutti quei pregiudizi economici subiti dal danneggiato in seguito al sinistro, che hanno, quindi, determinato una diminuzione del patrimonio del soggetto leso.

I danni materiali, a loro volta, possono essere distinti in danni arrecati al veicolo e danni arrecati agli altri beni di proprietà del danneggiato.

In materia, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha enucleato alcune regole, utili ai fini della determinazione dei danni materiali risarcibili.

A tal proposito, si ritiene che il **fermo tecnico/noleggio** sia da considerarsi parte del danno materiale ed in quanto tale va risarcito (Tribunale di Torino, 21.11.13 n. 7029).

Si precisa che, con il termine “fermo tecnico”, si intende fare riferimento al danno derivante dall'impossibilità di utilizzare il proprio mezzo senza un intervento di riparazione: in particolare, il cd. fermo tecnico sussiste solo per il periodo strettamente necessario a provvedere alle riparazioni e, quindi, solo per quel lasso di tempo in cui il veicolo è forzatamente fermo.

Si tratta, ai sensi dell'art. 1223 c.c., di un danno immediato e diretto, con ciò differenziandosi dal cd. fermo effettivo, ossia da quella situazione di fatto che perdura per tutto il periodo effettivo di inutilizzo.

In tal senso, è “cedibile e va risarcito il danno da fermo tecnico, consistente nel ristoro del mancato godimento dell'autovettura incidentata per il tempo occorrente alla riparazione, commisurato al costo del noleggio del veicolo sostitutivo” (Cass. civ., 10.1.12, n. 51).

Inoltre, il danno da fermo tecnico può essere risarcito equitativamente: con riferimento a tale danno subito dal proprietario dell'autovettura danneggiata, a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è stato affermato che “è possibile la liquidazione equitativa del danno stesso anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato” (Cass. civ., 8.5.12, n. 6907).

Il veicolo, del resto, è una fonte di spesa (in termini di premio di assicurazione, bollo etc.) anche durante il periodo di fermo, ed è altresì soggetto ad un naturale deprezzamento di valore (Cass. civ. 9.11.06, n. 23916 e Cass. civ., 27.1.10, n. 1688).

Tuttavia, recentemente la giurisprudenza di legittimità ha respinto la tesi della sussistenza *in re ipsa* del danno da fermo tecnico, argomentando che “nel nostro ordinamento non esistono danni *in rebus ipsis*, e nessun risarcimento è mai esigibile se dalla lesione del diritto e dell'interesse non sia derivato un concreto pregiudizio. Ai fini della liquidazione del pregiudizio, pertanto, non è sufficiente il solo fatto che il veicolo abbia riportato danni in un incidente, ma è necessaria la prova che per effetto proprio di quei danni – che, quindi, processualmente l'attore ha già provato - quegli sia sta-

to privato della disponibilità del mezzo per un certo tempo” (Cass. civ., 14.10.15, n. 20620).

La giurisprudenza, inoltre, si è a lungo confrontata in ordine alla risarcibilità – da parte dell’assicuratore – del **cd. noleggior del veicolo sostitutivo**, per il periodo corrispondente alle riparazioni.

La questione assume grande attualità a causa del crescente utilizzo dell’autovettura sostitutiva: a questa esigenza si contrappone, però, l’atteggiamento non propriamente collaborativo delle compagnie assicurative, che – sulla scia di un orientamento, della giurisprudenza di merito, piuttosto risalente nel tempo – hanno, in alcuni casi, negato totalmente il rimborso delle spese di noleggio, mentre in altre occasioni hanno riconosciuto soltanto parzialmente tale diritto (MAGLIARISI).

In tal senso, è prassi delle Compagnie di Assicurazioni quella di collegare il rimborso del noleggio alla redditualità dell’autovettura, acconsentendo al risarcimento delle somme sostenute solo in caso di nolo di autovettura necessaria per svolgimento di un’attività lavorativa redditualmente rilevante.

Ancora, appare regola condivisa quella in forza della quale **il danno risarcibile comprende l’IVA anche se il mezzo non viene riparato**, ossia anche nel caso in cui non sia emesso un documento fiscale relativo alle riparazioni.

Ciò in quanto il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali, con la conseguenza che il risarcimento comprende anche l’IVA pur se la riparazione non è ancora avvenuta – e a meno che il danneggiato, per l’attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’IVA versata –, perché l’autoriparatore è tenuto per legge ad addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (Cass. civ., 20.6.13, n. 14535).

Quanto detto vale in punto di risarcimento del cd. danno a cose.

Nell’ambito del danno alle persone, invece, si possono delineare diverse voci di danno risarcibili da parte dell’assicuratore, in caso di un sinistro stradale tra due veicoli che determini, altresì, delle lesioni in danno ad un soggetto.

La materia, peraltro, è stata di oggetto di importanti modifiche riconducibili alla Legge 4 agosto 2017, n. 124, ispirata ad una ratio di tutela del “diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzazione dei costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori”.

Il concetto di danno alla persona si è, nel tempo, evoluto, arricchendosi

di nuovi e specifici elementi che hanno consentito una estensione delle voci di danno risarcibili, ricomprendendosi sia il cd. danno patrimoniale, sia il cd. danno non patrimoniale.

Con particolare riferimento a tale ultima voce – senza voler richiamare la *vexata quaestio* relativa alla qualificazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. alla stregua di una categoria unitaria o meno –, si intende ricordare come, in materia di danni alla persona derivanti da sinistro stradale, risulti non del tutto pacifica la *quaestio* relativa alla liquidazione delle cd. micropermanenti.

Secondo il dato normativo contenuto nel Cod. Ass. pre riforma 2017, **le micropermanenti sono lesioni di lieve entità** subite dalla persona in conseguenza di un sinistro stradale, a cui consegue un'invalidità permanente tra uno e nove punti percentuali, determinando il diritto al risarcimento del danno biologico, ovvero della “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito” (art. 139, comma 2, D.Lgs. n. 209/2005).

In merito all'individuazione del criterio da utilizzarsi per la liquidazione delle micropermanenti, in passato si è discusso in ordine all'applicabilità delle Tabelle del Tribunale di Milano, elaborate dal Tribunale per individuare parametri equi e conformi nella quantificazione e nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita – grave lesione del rapporto parentale.

Se – da un lato – la Corte di Cassazione, in numerose pronunce, ha ribadito la vocazione nazionale che hanno assunto i parametri milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale, dall'altro lato non manca chi abbia rilevato come le suddette tabella possano essere invocate per “la liquidazione del danno non patrimoniale solo quando manchino criteri stabiliti dalla legge”.

Con la conseguenza che – in via generale – per garantire una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ed uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, tra i criteri in astratto adottabili per la liquidazione del danno non patrimoniale è stato in passato ricompreso il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano al quale la Corte di Cassazione, in applicazione dell'art. 3 Cost., “riconosce la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ., salvo che non sussi-

stano in concreto circostante idonee a giustificarne l'abbandono" (Cass. civ., 15.10.15, n. 20895).

Le Tabelle del Tribunale di Milano, quindi, recherebbero i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare ingiustificate disparità di trattamento, seppur al di fuori della materia dei danni alla persona derivanti da circolazione stradale.

In questo caso, così come **nei settori dove risultano operanti i meccanismi legali finalizzati al ristoro delle lesioni di lieve entità**, ossia in caso di sinistri coperti dall'assicurazione obbligatoria dell'attività sanitaria, al giudice investito della controversia promossa dal danneggiato sarebbe precluso avvalersi delle tabelle predisposte dagli uffici giudiziari per il risarcimento del danno non patrimoniale.

Per cui, "quante volte la lesione derivi dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi reddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal ministero della Attività produttive (ex articolo 139, comma V), salvo l'aumento da parte del giudice, in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato (art. 139 comma III)" (Cass. civ., 12.9.11, n. 18641).

Sul punto, inoltre, è intervenuta la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 235 del 16 ottobre 2014, ha stabilito che i valori monetari previsti dall'art. 139 Cod. Ass. per la liquidazione del danno biologico – permanente e temporaneo, conseguente a lesioni di lieve entità derivanti da incidenti stradali – non sono in contrasto né con la Costituzione italiana né con i precetti della normativa europea.

Pertanto, in caso di micropermanente, secondo il meccanismo previsto dall'art. 139 del D.Lgs 209/05, **il risarcimento delle lesioni fisiche post riforma 2017 viene liquidato:**

a) " a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a 795,91 euro";

b) “a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno”.

Inoltre, la riforma contenuta nel DDL concorrenza 2017 ha chiarito che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, **le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente**”.

Chiarendosi, altresì, che “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, **l’ammontare del risarcimento del danno può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento**. L’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche”.

Diversamente, la Corte di Cassazione ha rammentato che “in assenza di tabelle normativamente determinate, come ad esempio **per le c.d. macropermanenti, il giudice fa normalmente ricorso a tabelle elaborate in base alle prassi seguite nei diversi tribunali**, il cui utilizzo è stato dalle Sezioni Unite avallato nei limiti in cui, nell’avvalersene, il giudice proceda ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, al fine “di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza” (Cass. civ., 4.2.16, n. 2167).

Con la conseguenza che le cd. lesioni macropermanenti dovevano essere liquidate secondo il meccanismo tabellare delle tabelle del Tribunale di Milano: si riportano le tabelle elaborate nel 2011, con la precisazione che si tratta di parametri oggetto di recenti modifiche datate 2016 in punto di liquidazione del cd. danno terminale.

Osservatorio per la giustizia civile di Milano
Nuove tabelle “2011” per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita – grave lesione del rapporto parentale

L'Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di Milano, nella riunione del 23.3.2011, ha deciso di aggiornare i valori indicati in questo documento e nelle allegate tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale. Gli importi sono stati quindi aggiornati con la percentuale del 2,8996, in base agli indici I.S.T.A.T. costo vita nel periodo 1.1.2009 – 1.1.2011. La tabella da lesione permanente e temporanea all'integrità psico-fisica è stata arrotondata (per eccesso-difetto) all'Euro e quella da perdita e grave lesione del rapporto parentale è stata arrotondata (per eccesso-difetto) alla decina di Euro.

§1 *Le Tabelle milanesi utilizzate prima delle sentenze delle Sezioni unite della Corte di Cassazione dell'11.11.2008:*

- individuavano valori “standard” di liquidazione del c.d. danno biologico, parametrati alla gravità della lesione alla integrità psico-fisica e alla età del danneggiato;
- prevedendo poi la liquidazione del c.d. “danno morale” in misura variabile tra 1/4 e 1/2 dell'importo liquidato a titolo di danno biologico;
- nonché la c.d. personalizzazione del danno biologico, con aumento fino al 30% dei valori

“standard”, in riferimento a particolari condizioni soggettive del danneggiato.

A seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della Corte di Cassazione dell'11.11.2008, l'Osservatorio per la giustizia civile di Milano, all'esito di varie riunioni cui hanno partecipato magistrati della Corte e del Tribunale di Milano e numerosi avvocati, ha rilevato l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute e ha constatato l'inadeguatezza dei valori monetari finora utilizzati nella liquidazione del c.d. danno biologico a risarcire gli altri profili di danno non patrimoniale.

*Si propone quindi la **liquidazione congiunta**:*

- del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomico-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari,
- e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione,

vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di:

- c.d. danno biologico “standard”,
- c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico,
- c.d. danno morale.

Per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta, si è poi fatto riferimento all'andamento dei precedenti degli Uffici giudiziari di Milano, e si è quindi pensato:

- a una tabella di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della

lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomico-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva);

– a una percentuali di aumento di tali valori "medi" da utilizzarsi -onde consentire una adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione- laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegare e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare:

• sia quanto agli aspetti anatomico-funzionali e relazionali (ad es. lavoratore soggetto a maggior sforzo fisico senza conseguenze patrimoniali; lesione al "dito del pianista diletante"),

• sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva (ad es. dolore al trigemino; specifica penosità delle modalità del fatto lesivo),

*ferma restando, ovviamente, la possibilità che il giudice moduli la liquidazione **oltre i valori massimi in relazione a fattispecie del tutto eccezionali** rispetto alla casistica comune degli illeciti.*

*La **versione finale delle nuove Tabelle** -varata nella riunione dell'Osservatorio del 28 aprile 2009 e qui allegata e aggiornata- segue ed innova l'impianto delle precedenti tabelle quanto alla **liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica**, in particolare:*

*– individuando il **nuovo valore del c.d. "punto"** partendo dal valore del "punto" delle Tabelle precedenti 1 (relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomico-funzionale, c.d. danno biologico permanente),*

– aumentato

– in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione "medio" anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla "sofferenza soggettiva" –

– di una percentuale ponderata

– (dall'1 al 9% di invalidità l'aumento è del 25% fisso, dal 10 al 34 % di invalidità l'aumento è progressivo per punto dal 26% al 50%, dal 35 al 100% di invalidità l'aumento torna ad essere fisso al 50%),

– così tenendo conto del fatto che, a partire dal 10% di invalidità, in concreto le liquidazioni giurisprudenziali ante 11.11.2009 si sono costantemente attestate intorno ai valori più alti della fascia relativa al c.d. danno morale, secondo le tabelle all'epoca in uso parametrato tra un quarto e la metà del valore di liquidazione del c.d. danno biologico,

*– e prevedendo inoltre **percentuali massime di aumento** da utilizzarsi in via di c.d. **personalizzazione**.*

***§ II** A seguito del nuovo orientamento giurisprudenziale, l'Osservatorio propone poi anche una rivisitazione dei valori in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico e morale temporaneo, anche in questo caso proponendo una liquidazione congiunta dell'intero danno non patrimoniale "temporaneo" derivante da lesione alla persona.*

In particolare, sempre tenuto conto dei precedenti degli uffici giudiziari di Milano, si propone:

*– per il risarcimento del danno non patrimoniale "temporaneo" complessivo corrispondente a **un giorno di invalidità temporanea al 100%**,*

– una forbice di valori monetari,
 – da un minimo di euro 91,00 ad un massimo di euro 136,00
 – (il valore minimo della forbice è stato ottenuto aumentando del 25% il valore base di liquidazione – rivalutato al 2009 e pari a euro 70,56 finora in uso per la liquidazione del c.d. danno biologico temporaneo – mentre il valore massimo è stato ottenuto aumentando il valore minimo del 50 %),
 onde così consentire l'adeguamento del risarcimento alle caratteristiche del caso concreto.

Punto biologico		Punto danno	
2008 riv. al 2009	Aumento %	"non patrimoniale" 2011	Aumento personalizzato
€ 70,56	25%	€ 91,00	Fino a max € 136,00

§ III A seguito della ricognizione dei valori di effettiva liquidazione portati dalla giurisprudenza del Tribunale di Milano, l'Osservatorio propone infine anche un **adeguamento dei valori di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale**, secondo la seguente tabella (nella quale è stato inserita anche l'ipotesi del nonno a cui venga a mancare il nipote), prevedente una forbice che consente di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto (tipizzabili in particolare nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta).

¹ Il valore del "punto" di cui alle Tabelle precedenti è riportato nelle nuove Tabelle – rivalutato al 2009 – nella colonna all'estrema sinistra di ogni pagina.

Rivalutato al 2011		
Danno non patrimoniale per la morte del congiunto	da	a
A favore di ciascun genitore per morte di un figlio	€ 154.350,00	€ 308.700,00
A favore del figlio per morte di un genitore	€ 154.350,00	€ 308.700,00
A favore del coniuge (non-separato) o del convivente sopravvissuto	€ 154.350,00	€ 308.700,00
A favore del fratello per morte di un fratello	€ 22.340,00	€ 134.040,00
A favore del nonno per morte di un nipote	€ 22.340,00	€ 134.040,00

§ IV Anche nell'ipotesi di grave lesione della salute del familiare l'Osservatorio ribadisce quanto già esposto dal 2004 (e solo per mero errore materiale non espressamente enunciato nella Tabella

2009): la misura del danno non patrimoniale risarcibile alla vittima secondaria è disancorato dal

danno biologico subito dalla vittima primaria.

Infatti, pur essendo la gravità di quest'ultimo rilevante per la stessa configurabilità del danno al familiare, pare opportuno tener conto nella liquidazione del danno al familiare essenzialmente della natura e intensità del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché della quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare (da provarsi anche mediante presunzioni).

La difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili nei casi concreti suggerisce l'indivi-

duazione solo di un possibile tetto massimo della liquidazione, pari al tetto massimo per ciascuna ipotesi di cui al paragrafo che precede, da applicare nell'ipotesi di massimo sconvolgimento della vita familiare.

Milano, 12 aprile 2011

Per l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano

dr Damiano Spera

Invero, in materia di **danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità**, la **Legge 4 agosto 2017, n. 124** – in vigore dal 29 agosto 2017 – ha previsto (con modifica all'art. 138 Cod. Ass.) l'adozione con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, di una **specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica** relativa:

- a)* alle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;
- b)* al valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto lesa.

In particolare, la **tabella unica nazionale deve essere redatta – tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità** – secondo i seguenti principi e criteri:

“a) agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medicolegale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;

b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;

c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;

d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del sog-

getto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;

e) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;

f) il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno”.

Infine, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno potrà essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento.

7. Le ulteriori novità della Legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza)

La recente riforma di cui alla legge annuale per il mercato e la concorrenza è, altresì, intervenuta in materia di assicurazione contro i danni da circolazione stradale, regolamentando la tematica connessa all'installazione sui veicoli delle cd. **scatole nere** da parte delle Compagnie di assicurazioni (prevedendosi, nella prassi, corrispondenti sconti sulla polizza).

Invero, già l'art. 32 comma 1 del d. lg. n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito in Legge n. 27 del 24 marzo 2012, era intervenuto in materia, modificando l'art. 132 Cod. Ass. e prevedendo la facoltà dell'installazione sul proprio veicolo di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo e la sua ubicazione al momento di eventuali sinistri.

Sul punto, si ritiene interessante citare il dibattito sorto innanzi a Giudice di Pace e Tribunali di primo grado, in ordine alla attendibilità dei dati rilevati da sistemi tecnologici installati sui veicoli e al loro **conseguente valore probatorio**, ferme alcune critiche registratesi in merito alla eventuale violazione della privacy degli assicurati.

In tal senso, si intende citare l'orientamento condiviso dal Giudice di Pace di Viterbo con la sentenza n. 2956/06 e dal Giudice di Pace di Noci, con il provvedimento 32/2011, i quali hanno ritenuto che i dati della cd. scatola nera non possono invalidare gli altri elementi di prova esistenti che sia-